

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l.

**Versione: 1-2011
Decorrenza: 14 luglio 2011
Revisione 1- marzo 2012
Revisione 2 - luglio 2013
Revisione 3 – maggio 2015**

INDICE

PARTE GENERALE

- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica pag. 7
- Sanzioni pag. 10
- Condotte esimenti la responsabilità amministrativa pag. 13
- Freudenberg Performance Materials (Global Division Building Materials) pag. 14
 - 4.1 Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l pag. 14
 - 4.2 FPM - GDBM nel mondo pag. 15
 - 4.3 Mission e Codice etico pag. 16
 - 4.4 Certificazioni e verifiche pag. 16
 - 4.5 Il Modello della Società pag. 17
- Il presente Modello pag. 19
 - 5.1 La Costituzione del Modello pag. 19
 - 5.2 Finalità e struttura del Modello pag. 20
 - 5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello pag. 22
 - 5.4 Diffusione del Modello nella Società pag. 23
 - 5.5 Prevalenza del Modello pag. 23
- Organismo di Vigilanza pag. 24
 - 6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza pag. 24
 - 6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza pag. 25
 - 6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari pag. 27
 - 6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale pag. 27
 - 6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello pag. 27
 - 6.6 Sorveglianza sul Modello pag. 29
- Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partner pag. 30
 - 7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi pag. 30
- Modello organizzativo ex art. 30 D Lgs 81/2008 pag. 31
- Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello pag. 32
 - 9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti pag. 32
 - 9.2 Misure nei confronti degli Amministratori pag. 33
 - 9.3 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi pag. 33
- Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche pag. 34
- Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello pag. 35

ALLEGATI – PARTE GENERALE

Allegato a) Codice Etico: Principi Guida & Codice di Condotta e Comportamento

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. N. 231/01	pag. 37
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 Modello	pag. 43
C. Le attività a rischio reato	pag. 44
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 46
E. I responsabili	pag. 48
F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 48

ALLEGATI – PARTE SPECIALE 1

(A) Prescrizioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	pag. 49
---	---------

PARTE SPECIALE 1- BIS

CORRUZIONE TRA PRIVATI

A. Il reato di cui all' articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.L.gs. N. 231/01	pag. 52
B. Le sanzioni previste nel D.L.gs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1-bis del Modello	pag. 53
C. Le attività a rischio reato	pag. 53
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 54
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 54

ALLEGATI – PARTE SPECIALE 1 BIS

(A 1) Linee Guida Anti – Corruzione (pag. da 1 a 21)	
--	--

ALLEGATI – PARTE SPECIALE 1 BIS

(B) Prescrizioni nei rapporti tra soggetti privati	pag. 55
--	---------

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. N. 231/01	pag. 58
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del Modello	pag. 64
C. Le attività a rischio reato	pag. 65
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 65
D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali	pag. 66
D.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale	pag. 67
D.3 Tutela del capitale sociale	pag. 67
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 67

PARTE SPECIALE 3

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A. I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. N. 231/01	pag. 69
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del Modello	pag. 70
C. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	pag.72
D. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori	pag. 74
E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 77
F. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	pag. 78
G. Le attività a rischio reato	pag. 78
H. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 79

PARTE SPECIALE 4

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

A. I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. N. 231/01	pag. 81
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del Modello	pag. 83
C. Le attività a rischio reato	pag. 83
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 84
E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 85

PARTE SPECIALE 5

REATI AMBIENTALI

A. I reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs. N. 231/01	pag. 87
B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del Modello	pag. 95
C. Le attività a rischio reato	pag. 100
D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 101
E. Il sistema ambientale ed i controlli in essere presso la società	pag. 102
F. I responsabili e le schede informative nell'ambito delle attività a rischio reato	pag. 102
G. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 103

Riferimenti e glossario:

Società	<p>Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l. Sede legale: Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano Sede operativa: Strada Provinciale Novedratese 17/a 22060 Novedrate (CO) Stabilimenti: - Strada Provinciale Novedratese 17/a 22060 Novedrate (CO) - Via Vecchia Canturina 11 22060 Novedrate (CO) - Via Pomarico S.n.c. 75010 Pisticci Scalo (MT)</p>
Socio Accomandatario	<p>Externa Holding S.r.l. Sede legale: Via dei Valtorta 48, 20147 Milano</p>
Organo Amministrativo	Consiglio di Amministrazione del Socio Accomandatario
Sindaci	Sindaco Unico o Collegio Sindacale del Socio Accomandatario
Soggetti Apicali (cfr. cap. 1. Pag. 7)	Consiglio di Amministrazione del Socio Accomandatario, Dirigenti e Responsabili di Funzione della Società
Soggetti Sottoposti (cfr. cap. 1. Pag. 7)	Dipendenti della Società, sottoposti a direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali
Collaboratori	Soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali (es. agenti, consulenti, ecc.)
Destinatari	Insieme di Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e Collaboratori
OdV	Organismo di Vigilanza

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (d’ora innanzi, per brevità, il **“D. Lgs. N. 231/01”** o il **“Decreto”**), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. N. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli *“Ente/Enti”*), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D. Lgs. N. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7,8,9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

“E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
2. *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
3. *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
4. *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
5. *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

“Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

“Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto”.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

“Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l’ergastolo, o la reclusione non

principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. N. 231/01 riguardano:

A) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i "**Soggetti Sottoposti**").

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"².

B) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 24-bis;
- iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 24-ter;
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-bis, [articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99];
- v) delitti contro l'industria e il commercio, Art 25 bis 1 D. Lgs. N. 231/01, previsti dal codice penale agli Artt. 513 e seguenti;
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. N. 61/2002 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art.25-ter;

inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

² Così testualmente Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanolta-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- vii) reati di corruzione tra privati introdotti a seguito della modifica dell'art 2635 c.c., rientranti nell'ambito dell'art 25 ter D.Lgs 231/2001;
- viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-quater;
- ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dal- l'art. 8 della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-quater.1;
- x) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25 – quinquies;
- xi) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25-sexies;
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art.25-septies;
- xiii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. N. 231/01 l'art. 25 – 9stie;
- xiv) reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;
- xv) Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 – novies, D. Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art 15];
- xvi) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs 231/01) [Art. aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009 n 116, art. 4];
- xvii) Reati ambientali – D.Lgs 7 luglio 2011 n° 121;
- xviii) Reati previsti dall'art. 25 duodecies, D.Lgs 231/2001 in materia di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *“(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

C) l'aver commesso il reato nell'“interesse” o a “vantaggio” dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece,

³ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

D) il non aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- A)** Sanzione amministrativa pecuniaria
- B)** Sanzioni interdittive
- C)** Confisca
- D)** Pubblicazione della sentenza di condanna.

☞ La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. N. 231/01, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una Sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (art. 11, 2° comma, D. Lgs. N. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. N. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, "*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'art. 12 del D. Lgs. N. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> È stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> È stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. N. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. N. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le

condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. N. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- “l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;
- “l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”;
- “l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.
- Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. N. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

C) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. N. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

D) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*;
- ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l' **“OdV”**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. N. 231/01 prevede che il Modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Secondo il D. Lgs. N. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Il presente Modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel marzo 2014.


4. FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS (GLOBAL DIVISION BUILDING MATERIALS)

4.1 Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l.

Politex s.a.s di Freudenberg Politex S.r.l. (di seguito “**la Società**” o “**Politex S.a.s.**”) è in Italia la società operativa della Global Division Building Materials (di seguito “GDBM”) del Gruppo Freudenberg Performance Materials, leader mondiale nella produzione di nontessuti in poliestere utilizzati principalmente come armature per membrane bituminose, destinate all’impermeabilizzazione dei tetti.

Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l. ha sede legale in Milano, Direzione e Uffici a Novedrate (CO). La Società opera in Italia, a Novedrate (CO) e a Pisticci (MT), dove si producono nontessuti in poliestere destinati principalmente all’industria delle costruzioni. Il processo produttivo è integrato a monte, con la produzione di poliestere dal riciclo di bottiglie di PET post consumo provenienti dalla raccolta differenziata. I clienti principali della Società sono produttori di membrane bituminose, imprese edili e distributori/rivendite di materiali per edilizia ed i mercati principali su cui opera la Società sono, oltre all’Italia, l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia e altri Paesi in Africa e America Latina.

Socio Accomandatario di Politex S.a.s. è la società Externa Holding S.r.l. che amministra la Società secondo il seguente organigramma:



Update: maggio 2015

4.2 FPM – GDBM nel mondo

La GDBM opera nel mondo attraverso la Società Politex Sas di Freudenberg Politex S.r.l., così come attraverso le altre società appartenenti alla Divisione che producono e commercializzano nontessuti e altri prodotti per l'industria delle costruzioni:

Freudenberg Politex S.a., Colmar (Francia) – produzione

Freudenberg Politex OOO, Nizhniy Novgorod (Russia) – produzione

Freudenberg Texbond LP, Macon (USA) – produzione

Freudenberg Politex Ltd., Shanghai (Cina) – trading



La GDBM appartiene al Gruppo Freudenberg Performance Materials, operante a livello mondiale nel settore dei nontessuti per differenti applicazioni. Fa parte del Gruppo Freudenberg (Weinheim, Germania), che comprende 11 Business Groups operativamente indipendenti, attivi in tutto il mondo in numerosi mercati.

Parent Company (strategic management) Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft			
Parent Company (business operations) Freudenberg SE			
Seals and Vibration Control Technology Business Area	Nonwovens and Filtration Business Area	Home and Cleaning Solutions Business Area	Specialties and Others Business Area
Business Group	Business Group	Business Group	Business Group
Freudenberg Sealing Technologies	Freudenberg Performance Materials	Freudenberg Home & Cleaning Solutions	Freudenberg Chemical Specialties
Freudenberg Oil & Gas Technologies	Freudenberg Filtration Technologies		Freudenberg IT
EagleBurgmann			enmech ¹
Helix Medical			Division
Trelleborg Vibracoustic ¹			Freudenberg Service Support
			Freudenberg Business Services

4.3 Mission e Codice etico

La Mission

Crediamo fortemente che il nostro orientamento a lungo termine sia la maggiore forza a beneficio dei nostri clienti e partner.

L'organizzazione è animata da un costante spirito innovativo e multiculturale che consente di competere sul mercato globale, grazie alla ricerca di continui miglioramenti.

I rapporti con i clienti sono diretti verso l'unico obiettivo di soddisfare le loro esigenze e le loro richieste in un clima di collaborazione e reciproca fiducia, che coinvolge anche fornitori, consulenti e collaboratori interni ed esterni.

Lo sviluppo professionale dei collaboratori ed il mantenimento della posizione di leadership sui mercati internazionali rappresentano un impegno fondamentale a beneficio di azionisti, clienti e partner.

Il Codice Etico

Il Codice Etico è costituito da Valori e Principi comuni a tutte le società del Gruppo Freudenberg nel mondo, aggiornati nel luglio 2011 e divulgati a tutti i livelli dell'organizzazione: i **Principi Guida e il Codice di Condotta e Comportamento (all.to a)** incorporano ed esplicitano i Principi Guida e le regole di corporate governance, che mettono in primo piano la responsabilità nei confronti di Persone, Ambiente e Sicurezza in tutti gli ambiti di azione. La Società ha recepito e fatto propri tutti i Principi costituenti il Codice Etico, fondamento di tutte le attività e decisioni in ogni specifico settore di applicazione.

L'effettiva attuazione dei Valori e Principi viene monitorata periodicamente attraverso indagini ed interviste rivolte al personale di tutte le società del Gruppo Freudenberg.

La revisione dei Principi cardine del Gruppo Freudenberg effettuata nel corso del 2011 è parte integrante del programma di assunzione di responsabilità nei confronti non solo di leggi e norme vigenti nei Paesi in cui si opera, ma anche nel rispetto di Ambiente, Persone e Comunità in senso ampio.

4.4 Certificazioni e verifiche

Grazie ad uno spirito imprenditoriale improntato al miglioramento continuo e allo sviluppo nel lungo termine, tutte le società della GDBM hanno ottenuto la certificazione dei Sistemi di Gestione per Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Salute e Sicurezza (OHSAS 18001 – cfr. cap. 8).

Accanto agli investimenti in tecnologia e risorse, la GDBM crede molto nell'importanza della Sicurezza portando avanti una serie di interventi sia tecnologici che culturali mirati a proteggere i propri collaboratori. Questo impegno è confermato da una drastica e costante riduzione degli infortuni.

Non meno importante, è l'impegno e la responsabilità che la GDBM si assume nei confronti dell'ambiente. Dal 2008 è stato intrapreso un percorso di misurazione degli impatti ambientali dei prodotti e dei processi con metodologia LCA (analisi del ciclo di vita) in base agli standard ISO 14040, 14025 e 14044.

Per effetto di tali certificazioni, la Società è sottoposta ad una costante attività di verifica, sorveglianza e monitoraggio da parte di auditors esterni, oltre che ad una sistematica attività di controllo interna.

La Società inoltre ha scelto da diversi anni di sottoporre anche il proprio bilancio ed il sistema di amministrazione, finanza e controllo a certificazione da parte di primarie società di revisione.

La Società aderisce infine a Responsible Care, il programma volontario dell'Industria Chimica mondiale, con il quale le imprese si impegnano a migliorare continuamente prodotti, processi e comportamenti, nelle aree di Sicurezza, Salute e Ambiente, in modo da contribuire in maniera significativa allo Sviluppo Sostenibile dell'Industria, delle Comunità Locali e delle Società.

4.5 Il Modello della Società

A completamento del sistema di certificazioni, controllo ed audit già esistente ed in considerazione della natura dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, come elencati al precedente paragrafo 1, la Società ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello) con riferimento ai reati riportati nel precedente paragrafo 1, *sub* i), vi), vii), xii), xiii), e xvii).

Di questi, segue l'elencazione:

➤ **Reati in danno della Pubblica Amministrazione:**

1. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
2. truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
3. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.);
4. frode informatica (art. 640-ter c.p.);
5. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
6. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
7. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.);
8. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
9. corruzione (pene per il corruttore - art. 321 c.p.);
10. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
11. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
12. concussione (art. 317 c.p.);
13. malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
14. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

➤ **Reati di corruzione tra privati:**

1. induzione indebita a dare o promettere utilità (cd. Concessione per induzione)
(art 319 – quater c.p)
2. corruzione tra privati, fattispecie introdotta a seguito della riformulazione dell'art 2635 c.c..
Reato d' infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

➤ **Reati societari:**

1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
3. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
4. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
5. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
6. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
9. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
12. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
13. aggio (art. 2637 c.c.);
14. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

➤ **Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:**

1. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. lesioni personali colpose (art. 590, 3° comma, c.p.);

➤ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**

1. ricettazione (art. 648 c.p.);
2. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

➤ **Reati ambientali**

1. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
2. Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006);
3. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);
4. Art. 257 – 258 e 260 e 260-bis D. Lgs. 152/2006;
5. Emissioni in atmosfera art. 279 D. Lgs. 152/2006;

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Il Modello viene elaborato e divulgato anche al fine di costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Il Modello si prefigge di indurre i **Soggetti Apicali**, i **Soggetti Sottoposti** e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, **operano nell'interesse o a vantaggio della Società**, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di commissione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei Principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che regolano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo - non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso - la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

A tal fine la Società ha avviato un progetto per garantire la predisposizione e l'adozione del Modello, articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida di Confindustria, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Si descrivono di seguito, brevemente, le fasi su cui è stata articolata l'individuazione delle attività a rischio, in base alle quali successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello e all'eventuale aggiornamento delle procedure e delle prassi in essere.

- 1) **Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i Soggetti Apicali ed alcuni Soggetti Sottoposti, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi. Le evidenze delle interviste sono conservate tra gli atti della Società e restano a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, quale strumento finalizzato ad agevolare l'implementazione del Modello ed il suo miglioramento continuo.

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio

reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili della Società sono descritti nei paragrafi che seguono.

- 2) **Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione attuale e delle procedure previste dai sistemi di gestione delle diverse aree, in relazione ai processi sensibili, e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate all'integrazione del sistema di controllo interno e al miglioramento dei requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un Modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto. Tali azioni saranno realizzate in un ragionevole arco di tempo.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Il rischio di commissione di reati e la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti sono considerati ragionevolmente circoscritti alla luce del sistema aziendale e della sua organizzazione.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società attività a rischio reato - come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento - la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società e da chi opera in essa o per essa, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

L'adozione del Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta per l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri, al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di

decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;

- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale *"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati.

Tra le finalità del Modello vi è quella di sviluppare la consapevolezza in amministratori, dipendenti, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partner, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del codice etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV) sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole "Parti Speciali", che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società intende tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società stessa.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo si è ritenuto, per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. *24-bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati), *24-ter* (delitti di criminalità organizzata), *25-bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), *25-bis.1* (delitti contro l'industria ed il commercio), *25-quater* (delitti con finalità di terrorismo odi eversione dell'ordine democratico), *25-quater.1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) *25-quinquies* (delitti contro la personalità individuale), *25-sexies* (abusi di mercato), reati aventi carattere transnazionale, *25-decies* (violazioni in materia di diritti d'autore e dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e *25-duodecies* (violazioni in materia di *impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno*) non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possano, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Società e del suo business, essere ritenute pertinenti per la Società.

Conseguentemente, le Parti Speciali del Modello trovano applicazione:

1. per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
1. bis) per i reati di corruzione tra privati previsti dall'art. 25-ter lettera s bis del D. Lgs 231/01;
2. per i reati societari previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01;
3. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01;
4. per i reati di ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01;
5. per i reati ambientali, scarico non autorizzato di acque, mancata osservanza di divieti di scarico al suolo, attività abusiva di raccolta smaltimento rifiuti, mancata comunicazione e falsi certificati

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una efficace e snella attività di aggiornamento. Perciò la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, mentre le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili di eventuali aggiornamenti.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti nella Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2 e connessa al D.Lgs n.231/01, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance e dagli strumenti adottati dalla società a livello interno: sistemi di gestione e relative procedure certificate, prassi consolidate, regole e disposizioni interne.

In particolare, anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società:

- a) la comunicazione e l'informazione al personale;
- b) la formazione dello stesso;
- c) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "**CCNL**") applicati a tutti i dipendenti;
- d) in generale, la normativa italiana ed estera applicabile.

I principi, le regole e le procedure o processi che regolano l'attività operativa non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati

a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo della Società che, laddove necessario, lo stesso Modello intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
 - la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.

- La preminenza da conferirsi - nell'attuazione del sistema di controllo - alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.4 Diffusione del Modello nella Società

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

5.5 Prevalenza del Modello

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei Principi Etici e nelle Regole di Comportamento Responsabile e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esenzione dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni all'Organo Amministrativo (Socio Accomandatario). La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7), dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, la scelta dei componenti dell'OdV ha tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, si è individuato un OdV collegiale, plurisoggettivo, costituito da soggetti interni alla realtà aziendale e da soggetti esterni.

Si è optato per la nomina di un organo composto da 3 membri, definiti secondo le seguenti caratteristiche:

- a) due membri scelti all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, onorabilità e professionalità;
- b) il terzo scelto all'interno della struttura societaria.

6.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Socio Accomandatario e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza attualmente in carica è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del Socio Accomandatario del 14 luglio 2011 e successivamente rinnovato con delibera dell'8 maggio 2014.

Fermo restando che l'Organo Amministrativo (Socio Accomandatario) è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Socio Accomandatario della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione nell'esercizio dei propri compiti, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Socio Accomandatario la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Socio Accomandatario provvederà senza indugio alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare

tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Socio Accomandatario in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Socio Accomandatario, sentito il parere dei Sindaci. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV nello svolgimento dei compiti che gli sono propri non interferisce nel potere organizzativo della società, che compete al Socio Accomandatario.

Sulla base di quanto previsto dalla legge ed in conformità a quanto previsto dalle linee guida di Confindustria, l'OdV esercita una funzione di controllo in totale autonomia ed indipendenza.

L'OdV ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo dei processi decisionali della Società rilevanti ai termini del Decreto;

- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Socio Accomandatario in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello, negli spazi e con gli strumenti di archiviazione e condivisione appositamente definiti dagli stessi membri dell'OdV;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Socio Accomandatario, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard richiesti dal Modello sia carente, spetterà all'OdV promuovere l'adozione di iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) indicando quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure;
- b) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai Responsabili di Funzione e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Socio Accomandatario e ai Sindaci.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può

avvalere del supporto delle funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per verificare l'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente: con l'Amministrazione e Finanza per il controllo dei flussi finanziari e, in generale, con tutte le altre funzioni per il monitoraggio e l'implementazione del sistema di controllo.

6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di tenere informato il Socio Accomandatario su base continuativa e, con cadenza annuale, trasmettere un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'organo amministrativo o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale sia a conoscenza dell'esistenza del Modello, delle procedure, regole e principi aziendali;
- verificare la competenza necessaria del personale che svolge mansioni nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- promuovere l'attività di informazione e formazione sul Modello del personale, in funzione della posizione ricoperta;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dall'Organo Amministrativo, in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- **in generale:** informativa nella lettera di assunzione; formazione all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; invio periodico di e-mail di aggiornamento; accesso al Modello tramite intranet;
- **in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:** informativa specifica nella lettera di assunzione; formazione specifica all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; invio periodico di e-mail di aggiornamento; accesso di tutto il personale ad istruzioni e procedure tramite intranet e copia cartacea nei reparti.

6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di quelle concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario delle segnalazioni inerenti l'attuazione del Modello da parte dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai dipendenti della Società, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, riflette i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede dei dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro.

6.5.1 Segnalazioni da parte dei dipendenti

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, disattendere all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, il dipendente o collaboratore o chiunque venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello potrà segnalare la stessa inviando una mail all'indirizzo: odv.politex@starsis.it o una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza presso Politex S.a.s. di Freudenberg Politex S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 17/a
22060 Novedrate (CO)

I dipendenti e collaboratori della Società potranno peraltro comunicare qualsiasi violazione, anche se non inclusa ex Legge 231/01, all'ufficio del Difensore Civico del Gruppo Freudenberg, Email: information@ombudsstelle-freudenberg.de

Indirizzo postale:
Ombudsstelle Freudenberg,
Postbox 100807
69448 Weinheim
Germany

6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;

- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di ammodernamento, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Socio Accomandatario eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

6.6 Sorveglianza sul Modello

L'OdV ha l'obbligo di adoperarsi affinché siano garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate ed attendibili;
- la disponibilità, ove necessario, di adeguati ed affidabili strumenti di lavoro onde procedere alle necessarie attività di verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti ed ambienti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i "**Soggetti Terzi**").

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti al rispetto delle procedure previste nel Modello.

La Società potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.5.2.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

8. MODELLO ORGANIZZATIVO EX ART.30 D. LGS 81/2008

Ai fini del presente Modello viene integralmente recepito il contenuto di cui al D.L. 81/2008 e successive modifiche di integrazione.

I siti della Società, così come tutte le consociate estere della Global Division Building Materials, hanno un sistema di gestione certificato secondo i requisiti ISO 14001 e OHSAS 18001, che garantiscono un approccio strutturato ed appropriato alla pianificazione, implementazione e gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori e della protezione Ambientale.

In particolare i siti di Novedrate e Pisticci sono dotati di due sistemi di gestione indipendenti, conformi agli standard ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007:

Novedrate: Prima emissione: 18/12/2003

Pisticci: Prima emissione: 22/12/2006

Annualmente l'ente certificatore, CSQ, effettua la sorveglianza dei due Sistemi di Gestione e ogni tre anni effettua la visita per il rinnovo del certificato.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, dei principi contenuti nello stesso e nei suoi allegati, delle procedure aziendali e dei loro aggiornamenti lede di per sé il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

Di conseguenza, si riporta di seguito la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dei suoi allegati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni possano determinare.

9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello, negli allegati allo stesso, nei protocolli aziendali e nei relativi aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni comminabili rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato dalla Società nel rapporto con i propri dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura prevista dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente e delle previsioni di cui al CCNL applicabile:

1) incorre nei provvedimenti di

(i) RICHIAMO VERBALE

(ii) AMMONIZIONE SCRITTA

(iii) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE

(iv) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

il dipendente che:

- a) non si attenga alle procedure previste dal Modello, dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicate;
- b) adotti, nell'espletamento delle Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei relativi aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

2) incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il dipendente che:

- sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- non si attenga alle procedure prescritte dal Modello e dagli allegati allo stesso, dai protocolli aziendali e dai relativi aggiornamenti, adottati nell'espletamento delle Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, del CCNL e del Modello, l'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

9.1.2 Dirigenti

In caso di:

- a) violazione delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, dei principi aziendali e/o delle procedure (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate);
- b) adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti.

9.2 Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione

Nel caso di violazione del Modello e degli allegati allo stesso, dei principi aziendali e/o delle procedure da parte di uno o più dei Membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà senza indugio il Socio Accomandatario ed i Sindaci per le opportune valutazioni e provvedimenti e qualora ricorrano le condizioni i Soci e tutti i soggetti che nella fattispecie vengano ritenuti opportuni per gli immediati interventi.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più dei Consiglieri di Amministrazione, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Socio Accomandatario, ovvero il soggetto titolare munito dell'autorità, convocherà l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

9.3 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

10. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, con assegnazione di poteri di autorizzazione e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un sistema informativo caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire e risolvere.

Infine il Modello viene implementato con un coerente programma di formazione ed informazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo restando quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è prevista inoltre una verifica annuale da parte dell'OdV dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle Attività a rischio reato.

E', altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni ed eventuali segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività a rischio reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve verificare con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

11. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Socio Accomandatario.

In particolare, il Socio Accomandatario, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

PARTE SPECIALE 1
Reati in danno alla Pubblica Amministrazione

A. I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/01

I reati riportati nella presente Parte Speciale presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁴.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Truffa (art. 640 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità*
- *se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'art. 61.n.5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capo verso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

⁴ Ai sensi dell'art. 1° 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30G. Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di “Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640-ter, 1° comma, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale⁵ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”⁶.

⁵ Ai sensi dell'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

⁶ Secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”. Così, una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio” gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *“si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione”*

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la responsabilità della Società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio⁷.

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio - Corruzione impropria)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione propria)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”⁸.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

⁷ Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84. A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa”* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94)

⁸ L'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01, dispone che *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti al primo comma, chi da’ o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni..

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

(a) I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio⁹ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere (corruzione impropria), omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (corruzione propria).

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d’ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando garantisca o abbia garantito l’illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d’ufficio).

(b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹⁰ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

(c) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio¹¹.

⁹ Per quanto riguarda l’applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall’art. 320 c.p., espressamente richiamato all’art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: “Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

¹⁰ L’esclusione dell’applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l’art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall’incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l’art. 319-ter c.p.

¹¹ In altri termini, “mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell’illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all’indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa” (così” Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

- (d) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo"*.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di Pubblico servizio non hanno accettato tale dazione¹²,

- (e) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- (i) *"ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

¹² Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver ommesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (art. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

(v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*¹³;

(vi) *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”*¹⁴.

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p.” a mente del quale *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”*.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Fino a 500 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), d) ed e): ii) I divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio iii) 'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi iv) I divieto di pubblicizzare beni o servizi
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)		
Truffa (art. 640, 2° comma, n.1, c.p.)		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)		
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318 e 321c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 1° e 3° comma c.p.)		

¹³ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

¹⁴ Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321c.p.)	Da 200 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: F. l'interdizione dall'esercizio dell'attività G. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito H. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio I. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi J. il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 1° comma.)		
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 2° e 4° comma c.p.)		
Concussione (art. 317 c.p.)	Da 300 a 800 quote	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato dalle circostanze ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità		
Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva un'ingiusta condanna (art. 319-ter 2° comma.)		
Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art.319-quater, c.p.)		

Ai sensi dell'art. 25, 4° comma, D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra elencati *“si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis”*.

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi delle attività, al fine di individuare al meglio gli strumenti necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite “**Attività a rischio reato**” tutte quelle attività che - direttamente o indirettamente - presuppongono l’instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l’instaurazione di rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto della peculiarità dell’attività della Società e dei rapporti di carattere negoziale che la stessa, seppur sporadicamente, intrattiene con gli Uffici pubblici, le Pubbliche Amministrazioni in genere e i pubblici dipendenti, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono elencate di seguito.

Attività a rischio reato

- Produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche informatici, contenenti l’attestazione di condizioni per la partecipazione a gare, per ottenere licenze o autorizzazioni, ecc. e/o, in ogni caso, lo svolgimento di attività, a qualunque titolo, che comporti l’invio di documentazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- produzione ed invio, anche indirettamente, alla Pubblica Amministrazione, di documenti, anche informatici, contenenti dati di natura fiscale o previdenziale;
- interventi, anche indirettamente, sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione che abbiano ad oggetto la vendita di beni, la fornitura di servizi o la realizzazione di opere (si sottolinea il carattere residuale di tale attività, poiché i destinatari della vendita di beni o servizi della Società non sono tipicamente le PA);
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione che abbiano ad oggetto l’acquisto di beni o la ricezione di servizi;
- partecipazione a gare di appalto organizzate dalla Pubblica Amministrazione (anche in questo caso si tratta di attività di carattere residuale, per la natura stessa dell’attività della Società, che vende i propri prodotti principalmente a produttori di membrane bituminose o li commercializza tramite canali di distribuzione e rivendita);
- gestione, anche indirettamente, di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari da e verso la Pubblica Amministrazione; gestione delle pratiche volte all’ottenimento di finanziamenti pubblici, contributi o sovvenzioni;
- gestione di rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione o per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro;
- gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale che abbia come controparte la Pubblica Amministrazione o che comporti, a qualsivoglia titolo, l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- in ogni caso, qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, con gli enti a natura pubblicistica o, comunque, svolgenti funzioni o attività pubbliche, con i pubblici dipendenti, con pubblici ufficiali o con persone incaricate di un pubblico servizio.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Socio Accomandatario dall’OdV nell’espletamento dei propri compiti, per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti o terzi con cui la Società intrattiene rapporti di natura contrattuale, quali, ad esempio, agenti, rappresentanti, consulenti (i “**Collaboratori**”) che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività a rischio reato. I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Collaboratori sono cumulativamente indicati “**Destinatari**”.

Si sottolinea che le verifiche effettuate hanno evidenziato l’esistenza, all’interno della Società, di un modus operandi derivante dall’applicazione di procedure.

I Destinatari sono consapevoli che l’attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti con ogni mezzo dalla Società, la cui organizzazione aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le Attività a rischio reato è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoiazione con pubblici ufficiali, richieste alla Pubblica Amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza). In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell’esercizio di un’Attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte - atti e documenti di immediata consultazione - che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell’operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma;
- b) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare le Attività a rischio reato risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell’operazione;
- c) non vi è identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un’Attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate ove possibile; in ogni caso, per tutte le Attività che prevedono la destinazione di risorse economiche e finanziarie, è necessaria l’approvazione per iscritto di due Soggetti Apicali;
- d) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta e, archiviate per eventuali necessarie e/o utili consultazioni.

Fermo restando quanto precede, è in ogni caso fatto espresso obbligo ai Destinatari di rispettare le prescrizioni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo A. Dette prescrizioni sono riportate sub Allegato (a) alla presente Parte Speciale 1.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;

- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi a procedure interne e norme di comportamento – manuali operativi e prassi consolidate, comunque, non in linea con le disposizioni contenute nel Modello;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e/o a soggetti ad essi assimilati;
- c) fare omaggi e regali a terzi, che rientrino nella definizione di Pubblica Amministrazione, al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. Deve considerarsi come di "modico valore" un regalo od omaggio che non superi l'importo di Euro 100,00 (cento/00). Qualora, in occasione delle festività natalizie e pasquali per esigenze e casi di carattere del tutto eccezionale, si presentasse la necessità di distribuire a favore di pubblici ufficiali o dipendenti della pubblica Amministrazione e/o di soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, un regalo od un omaggio che abbia un valore superiore a quello sopra indicato, ciascun Destinatario si obbliga a richiedere il preventivo consenso del Socio Accomandatario; l'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata al singolo Destinatario richiedente, dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni.
Ad ogni modo, per tutti i regali od omaggi distribuiti, dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa.
- d) in ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti ad essa assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.
- e) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) che possano risultare finalizzate a favorire oppure ottenere il favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- f) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- g) accordare e corrispondere in favore dei Collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste al precedente punto c);
- h) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti

in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;

- i) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, in futuro la Società riceva, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, a scopi e per finalità diverse da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- j) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;
- l) eseguire pagamenti in contanti a soggetti rientranti nella definizione di Pubblica Amministrazione.

E. I RESPONSABILI

Il Socio Accomandatario e i Soggetti Apicali coinvolti nello svolgimento delle Attività a rischio reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i "Responsabile/i Interno/i").

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro Sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri rispettino le prescrizioni stabilite.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

- a) verificare che siano emanate e aggiornate le Procedure relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.
- b) verificare che il Socio Accomandatario adotti efficacemente un sistema di deleghe efficace e conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- d) la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle Procedure aziendali;
- e) verificare l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
- f) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Socio Accomandatario, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni alle Procedure e ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare al Socio Accomandatario i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

ALLEGATI PARTE SPECIALE 1:

(A) Prescrizioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ALLEGATO (A)

PRESCRIZIONI

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per rafforzare i Principi aziendali di contrasto alla possibilità di commissione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, dovranno essere rispettate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre ai criteri e principi contenuti nel Modello, Parte Speciale 1, le prescrizioni qui di seguito descritte:

a) Prescrizioni:

- nel trattare con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, è fatto obbligo di ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza secondo quanto previsto nel Modello, in particolare nei principi e regole della Società;
- è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- è fatto obbligo di agire in virtù di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o disposizione organizzativa);
- ciascun rapporto diretto con esponenti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, effettuato per motivi di lavoro (incontri presso l'azienda, presso la sede della Pubblica Amministrazione o in altri luoghi), deve avvenire con la massima trasparenza e possibilmente con la presenza di 2 rappresentanti della Società;
- è fatto obbligo di registrare, protocollare e documentare in maniera chiara, accurata e precisa tutti i rapporti, che riguardano atti della Società, tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio (verbalizzazione, telefonate ed incontri avvenuti, conservazione e-mail e corrispondenza postale);
- è fatto obbligo di informare per iscritto l'OdV di qualsivoglia elemento di criticità, irregolarità o sospetto dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato o in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque sia essere effettuato mediante scambio di utilità;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a organismi nazionali o comunitari e previste dalle norme in vigore o specificatamente richiesti dai suddetti organi (ad esempio in occasione di visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio o, comunque sia, del soggetto appartenente, a qualsivoglia titolo, alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e, all'occorrenza, del Socio Accomandatario;

- i Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, rispettino le prescrizioni contenute nel presente Allegato (a)

Qualora sia previsto il coinvolgimento di Collaboratori (come definiti nel Modello) nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/fornitore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Collaboratori devono prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- gli incarichi dei Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- gli incarichi dei Collaboratori devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
- l'attività prestata dai Collaboratori deve essere debitamente documentata e, comunque, il Soggetto Apicale competente deve, prima della liquidazione dei relativi onorari/corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;

la corresponsione dei compensi ai Collaboratori deve avvenire sulla base della documentabilità delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario/corrispettivo al valore della prestazione resa.

PARTE SPECIALE 1-bis
Corruzione tra privati

A. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter, comma 1, lett. s-bis) DEL D. LGS. N. 231/01

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con la seguente disposizione:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

* * *

Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori.

La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “*Chi dà o promette denaro o altra utilità*” ai soggetti indicati al primo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d'acquisto di beni o servizi con un'altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest'ultima;
- il proprietario di un immobile condiziona la stipula di un contratto di locazione al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva, ulteriore e non dovuta, rispetto alle tariffe massime fissate per legge;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l'amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1-bis DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc.;
2. gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
4. gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
5. gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
6. gestione delle sponsorizzazioni;

7. negoziazione, conclusione o cessazione di contratti di consulenza ed altre prestazioni professionali;
8. selezione di fornitori di beni e servizi;
9. gestione della fatturazione attiva e/o passiva;
10. gestione del magazzino.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Socio Accomandatario dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i "**Destinatari**").

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento;
- rispettare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte nell'allegato 'B' della parte speciale 1-bis del modello.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - a. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti dei soggetti privati.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

2. verificare che il Socio Accomandatario adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:
 - a. l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;

- b. la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;
 - c. l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
4. indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Socio Accomandatario, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nei termini previsti dal proprio regolamento.

ALLEGATI PARTE SPECIALE 1 bis:

(B) Prescrizioni nei rapporti tra soggetti privati

ALLEGATO (B)

PRESCRIZIONI NEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PRIVATI

Per rafforzare i Principi aziendali di contrasto alla possibilità di commissione dei reati previsti all'art 25 terzo comma del D. Lgs. n. 231/01, dovranno essere rispettati in tutti i rapporti tra privati, oltre ai criteri e principi contenuti nel Modello, Parte Speciale 1-bis, le prescrizioni qui di seguito descritte:

a) Prescrizioni:

- nelle trattative tra soggetti privati, è fatto obbligo di ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza secondo quanto previsto nel Modello, in particolare nei principi e regole della Società;
- è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- è fatto obbligo di agire in virtù di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o disposizione organizzativa);
- ciascun rapporto diretto deve avvenire con la massima trasparenza e possibilmente con la presenza di due rappresentanti della Società;
- è fatto obbligo di registrare, protocollare e documentare in maniera chiara, accurata e precisa tutti i rapporti, che riguardano atti della Società, tra le singole funzioni aziendali ed altri soggetti privati (verbalizzazione, telefonate ed incontri avvenuti, conservazione e-mail e corrispondenza postale);
- è fatto obbligo di informare per iscritto l'OdV di qualsivoglia elemento di criticità, irregolarità o sospetto dovesse insorgere nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato o in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque sia essere effettuato mediante scambio di utilità.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di Collaboratori (come definiti nel Modello), dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/fornitore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Collaboratori devono prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- gli incarichi dei Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- gli incarichi dei Collaboratori devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
- l'attività prestata dai Collaboratori deve essere debitamente documentata e, comunque, il Soggetto Apicale competente deve, prima della liquidazione dei relativi onorari/corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;

la corresponsione dei compensi ai Collaboratori deve avvenire sulla base della documentabilità delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario/corrispettivo al valore della prestazione resa.

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637 e 2638 c.c. - così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano "commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

(...)"

False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(...)

La punibilità per i fatti previsti dal primo (...) comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo (...) comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

(...)"

Si tratta di due fattispecie la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano esclusivamente per il fatto che si verifichi o meno un danno patrimoniale per la società, per i soci o per i creditori.

Più precisamente, l'art. 2621 c.c. riguarda in generale le false comunicazioni sociali, indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere provochi o meno un danno e, pertanto, viene unanimemente definito come un reato di pericolo.

Viceversa, l'art. 2622 c.c. presuppone, ai fini della configurabilità del reato, il verificarsi di un danno a carico della società, dei soci e dei creditori e, per questo motivo, viene unanimemente definito come un reato di danno.

Le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti - tra gli altri, sia il bilancio annuale che quelli infra-annuali - e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'Ente¹⁵.

Gli artt. 2621 e 2622 c.c. presuppongono una condotta intenzionale volta ad ingannare i destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie, oltre che un dolo specifico consistente nella precipua finalità "di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"¹⁶.

¹⁵ Secondo le Linee Guida "è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè l'Organo Amministrativo (Socio Accomandatario) che ai sensi dell'articolo 2423 c.c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, l'Organo Amministrativo non ha né il tempo, né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge".

¹⁶ In altri termini, al fine della configurabilità dei reati in questione, è necessario che l'agente sia pervaso non solo dall'intenzione di fornire dati falsi od omettere informazioni veritiere, ma anche dalla volontà di conseguire un vantaggio patrimoniale (c.d. profitto) per sé medesimo o anche per altri e, pertanto, anche a favore della stessa società.

La condotta deve essere, inoltre, idonea a trarre in inganno i destinatari¹⁷.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

1. fatturazione per prestazioni inesistenti;
2. falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
3. fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
4. vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
5. fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
6. simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
7. conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
8. sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
9. falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
10. omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
11. in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
12. iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
13. contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
14. predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
15. indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione. La

¹⁷ In entrambe le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., la punibilità è comunque esclusa se la condotta delittuosa determina una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci¹⁸.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate¹⁹, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dall'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta ex lege)²⁰.

¹⁸ Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

¹⁹ Si vedano i seguenti articoli: art. 2482 c.c. (Riduzione del capitale sociale), art. 2482-bis c.c. (Riduzione del capitale per perdite), art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) e art. 2482 - quater c.c. (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).

²⁰ Le riserve che, per legge, non possono essere distribuite sono: [i] riserva legale (art. 2430 c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni, nei limiti dell'art. 2430 c.c. (art. 2431 c.c.); [iii] riserva ex art. 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357 - ter, 3° comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'art. 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato²¹.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

²¹ Poiché, nella maggior parte dei casi, le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio, tale fattispecie non sembra rilevante ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale²²;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

1. l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
2. la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
3. la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
4. l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
5. le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

²² Tale fattispecie si concretizza allorché, per esempio, il socio vende azioni per euro 1.000,00, versando solo euro 500,00, oppure quando versi l'importo delle azioni sottoscritte mediante rinuncia a crediti inesistenti o di importo inferiore.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 100 a 150 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista
False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° comma, c.c.)	Da 150 a 300 quote	
False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 3° comma, c.c.)	Da 200 a 400 quote	
Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130 quote	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180 quote	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 150 a 330 quote	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)		

Ai sensi dell'art. 25-ter, ultimo comma, D.Lgs. n. 231/2001, se, in seguito alla commissione dei reati sopra descritti, *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato

1. redazione del bilancio, delle eventuali relazioni periodiche infra-annuali e di qualsivoglia comunicazione prevista dalla legge nei confronti dei soci o del pubblico, ma tale da incidere su detti documenti;
2. gestione di documenti utili all'esercizio delle attività di controllo e/o redazione ed invio di relazioni e comunicazioni ai soci o agli organi sociali;
3. restituzione dei conferimenti e/o ripartizione degli utili e delle riserve;
4. operazioni sulle partecipazioni della Società o della controllante;
5. formazione, aumento, riduzione o qualsiasi operazione sul capitale sociale nonché operazioni straordinarie della Società;
6. denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese;
7. rapporti ed operazioni con i creditori, atti di disposizione dei beni sociali, anche se posseduti dalla Società per conto di terzi;

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Socio Accomandatario dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza, di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono l'Organo Amministrativo del Socio Accomandatario, i dirigenti ed i dipendenti della Società che svolgano le Attività a rischio reato (di seguito i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale, economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;

- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo illegittimo l'affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote/azioni della Società o partecipazioni della controllante, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- iv. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1 BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo deve essere realizzata in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo Destinatario della presente Parte Speciale dichiara di avere piena ed integrale conoscenza. In particolare si pone l'attenzione sul fatto che trattasi di società in accomandita semplice che per disposizioni statutarie redige il bilancio in forma completa e coerente con quanto previsto dal c.c. in materia di società di capitali e che il bilancio viene sottoposto a revisione da parte di primaria società del settore che ne certifica la correttezza e che controlla le procedure dirette alla formazione dello stesso.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- 1) procedure informatiche per la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo e per le rilevazioni di magazzino e del costo del personale;
- 2) precisi meccanismi di reporting infrannuale (con cadenza mensile, trimestrale e semestrale) e di riconciliazione dei dati;
- 3) l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- 4) la trasmissione dei dati ed informazioni per la formazione del bilancio alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- 5) l'assegnazione dell'incarico di revisione contabile ad una Società di Revisione.

D. 2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, devono essere rispettate le relative procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- A. precisi meccanismi di informazione ai soci nell'ambito delle regole di Corporate Governance di Gruppo;
- B. la tempestiva trasmissione ai Soci di tutti i documenti relativi ad argomenti posti alla decisione degli stessi;
- C. la messa a disposizione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche proprie dei Sindaci, della Società di Revisione e dell'ODV;
- D. la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra gli organi della società, l'ODV e gli altri organi di controllo per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte del Socio Accomandatario, del management e dei dipendenti.

D.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 c.c., tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate nel rispetto delle procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

1. precisi meccanismi di informazione ai soci nell'ambito delle regole di Corporate Governance di Gruppo;
2. l'esplicita approvazione da parte del Socio Accomandatario;
3. l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione delle operazioni.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la redazione del bilancio e per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al Socio Accomandatario.

PARTE SPECIALE 3
Reati commessi con violazione delle norme
antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene
e della salute sul lavoro

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-septies DEL D. LGS. N. 231/01

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25- septies - successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 - che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25 - septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso²³.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

²³ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, in quanto, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 - come di recente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008 - qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un vantaggio²⁴.

²⁴ Si deve intendere escluso dall'analisi della presente fattispecie il criterio dell'«interesse», per quanto già sopra considerato in termini di incompatibilità.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio Colposo (art.589 c.p.) (*)	1000 quote	Per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: 5 l'interdizione dall'esercizio dell'attività 6 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 7 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 8 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 9 il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Omicidio Colposo (art.589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	10 L'interdizione dall'esercizio della attività 11 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 12 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 13 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 14 il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 3° comma e 583 c.p.)	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: 10 L'interdizione dall'esercizio della attività 11 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 12 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 13 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 14 il divieto di pubblicizzare beni o servizi

<p>(*)Se la violazione è commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; • nelle centrali termoelettriche; • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; • nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° comma, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; • per le attività disciplinate dal titolo iv del D.Lgs. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
--

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

- Datore di lavoro:** *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- Dirigente:** *la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*
- Preposto:** *la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*
- Lavoratore:** *la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ²⁵;*

²⁵ Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

Medico competente:	<i>il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008²⁶, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;</i>
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:	<i>la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</i>
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:	<i>l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</i>
Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:	<i>persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs 81/2008²⁷, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;</i>
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi:	<i>la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008²⁸, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>

26

Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
- 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;
- 3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
- 4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

27

Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- 3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

28

Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

- Sorveglianza sanitaria:** *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*
- Valutazione dei rischi:** *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*
- Modello di organizzazione e di gestione:** *modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.*

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono obbligati ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono obbligati ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, vi è l'obbligo di organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente l'Art 18 del DL 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Non ultimo il Datore di Lavoro ai sensi dell'Art. 17 DL 9 aprile 2008 n. 81 non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In ogni caso, ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità - fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue -per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008²⁹ o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e - in generale - i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito congiuntamente anche i "Destinatari").

Le norme di comportamento devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni dei Principi di Condotta Responsabile con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;

²⁹ *Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.*

- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo, anche attraverso specifiche deleghe ove possibile, di:

1. garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
2. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
3. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del medico competente;
4. garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5. garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e - nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 - del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
6. garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Società da tempo si è dotata del sistema di gestione della sicurezza conforme agli standard OHSAS 18001. Tale sistema è monitorato e sorvegliato costantemente da una società di certificazione (Cfr. par 8 parte generale).

Il Modello per la parte specifica gestionale fa riferimento alle procedure di sistema ed al loro contenuto, elaborate conformemente allo stesso Standard.

La Società dispone, all'interno del Sistema di Gestione 18001, di una specifica procedura gestionale inerente la formazione. In tale ambito vengono sviluppati piani di formazione ed addestramento specifici.

G. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui la Società, il Datore di Lavoro e i dipendenti sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell'organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi di professionisti esterni.

A seguito del predetto esame, le Attività più specificatamente sensibili nell'ambito della organizzazione aziendale ("Attività a rischio reato"), in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, sono state ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

2. formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
 - d) dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
3. formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Socio Accomandatario dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

in generale:

- A. vigilare sull'operato dei Direttori di Stabilimento con funzioni di Datore di Lavoro per effetto di specifica delega e sull'organizzazione ad essi sottesa;

ed in particolare:

- B. monitoraggio della stesura del Documento di Valutazione del Rischio e del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze e dei relativi aggiornamenti;
- C. monitoraggio (anche nel caso di nuova designazione) della regolarità della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente e del possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;
- D. verifica dell'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente;
- E. controllo dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- F. verifica dell'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- G. verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni.

L'OdV deve riportare al Socio Accomandatario i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

PARTE SPECIALE 4
**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*octies* DEL D. LGS. N. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto³⁰.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita

³⁰ *La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.*

provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato³¹.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

15. collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
16. ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
17. reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto³².

³¹ *Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.*

³² *I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.*

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a 2 anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: 15 l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 16 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 17 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 18 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 19 il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Riciclaggio (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648- <i>ter</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "Attività a rischio reato") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie, di investimenti e/o di sponsorizzazioni con Soggetti Terzi;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie e/o di investimenti con società appartenenti al Gruppo;
3. gestione dei beni della Società;
4. gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;
5. gestione della fatturazione;
6. gestione dei rapporti e/o esecuzione di depositi, trasferimenti, cambi, acquisti di strumenti finanziari o altri beni con banche ed intermediari finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Socio Accomandatario dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “Destinatari”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare il Codice Etico, le norme di comportamento e le procedure previste anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle rassicurazioni bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della funzione competente;
- viii. effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed appartenenti a funzioni aziendali diverse;
- ix. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- x. eseguire gli acquisti e le vendite di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto e di vendita deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve o effettua il pagamento.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partner commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- ① verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- ① esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- ① effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso Soggetti Terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

L'OdV deve riportare al Socio Accomandatario i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede.

In ogni caso l'OdV, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, è tenuto a vigilare sull'osservanza della normativa anticiclaggio e a comunicare alle autorità di vigilanza di settore le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbia altrimenti notizia.

PARTE SPECIALE 5

Reati Ambientali

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-undecies DEL D. LGS. N. 231/01

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

* * *

Tale fattispecie punisce chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice Penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Norme in materia ambientale - Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)

- "1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte // del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e [con] la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quaranta mila euro.*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo carico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 11 e 13.

La condotta penalmente sanzionata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 consiste nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente.

Oggetto materiale del reato in esame sono le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D.Lgs 152/06. L'elencazione ivi contenuta è tassativa. Conseguentemente, andrà escluso il reato quando i parametri superati dallo scarico attengono a sostanze non ricomprese in dette tabelle, pur se comunemente ritenute pericolose.

La fattispecie in esame, avendo natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23. "*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 4 e 5.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 2 e 3. La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché la mancata comunicazione prevista dall'art. 242.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

"(...)

4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed*

effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(...)"

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei formulari di trasporto, alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato" del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

(...)"

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. n.152/2006)

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...)"

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l'ingente

quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006)

- “1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett.a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*
- 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
- 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo*

- della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novanta tremila.*
6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
9. *Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
- 9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*
- 9-ter. *Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. "*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo.

La fattispecie in esame colpisce la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)

“(..)

2. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente*

decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(...)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(...)"

* * *

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

In particolare la tabella A. tratta di CFC11, CFC12, CFC13, CFC111, CFC112, CFC113, CFC114, CFC115 ecc...

Halon 1211 ecc...

CHC12, CH2, C1 ecc...

CFC10

Tabella B

Sostanze sottoposte a particolari regimi di controllo

CH3, C1

CH3, BR

Idrocarburi parzialmente alogenati ecc.

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."*

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e /o dei Soggetti Sottoposti o di chiunque agisca in nome per conto, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006)	Fino a 250 quote	Nessuna
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 152/2006)		

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)		
Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)	Fino a 250 quote	Nessuna
Bonifica dei siti - Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)		
Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) - (art. 137, comma 5, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)		
Norme in materia ambientale - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)		
Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 152/2006)		

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)		

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Bonifica dei siti – Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)		
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006) Il riferimento dovrebbe essere a chi <i>“...nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”</i>	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)		
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 - secondo e terzo periodo - 8 - primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)		
Tutela dell'ozono - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge 549/1993)		

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) - (art. 137, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p>		
<p>Norme in materia ambientale - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)</p>		
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)</p>		
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Fino a 125 quote, se si tratta di rifiuti non pericolosi</p> <p>Da 75 a 125 quote, se si tratta di rifiuti pericolosi</p> <p>Da 100 a 150 quote, se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi</p>	<p>Nessuna</p>

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 300 a 500 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 400 a 800 quote	<p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8 – secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 200 a 300 quote	Nessuna

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato

1. La gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare:
 - l'individuazione dei rifiuti tra i residui di produzione (individuazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie);
 - l'avvio a smaltimento o recupero;
 - l'individuazione ed impiego di imprese o enti per lo smaltimento dei rifiuti e le verifiche circa l'ottenimento, da parte delle stesse, delle necessarie autorizzazioni dagli enti competenti;
 - la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di smaltimento, recupero o deposito;
 - la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
 - l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero dei rifiuti, ove svolto da Soggetti Terzi;
 - la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto; l'invio del MUD;
 - l'adeguamento ed il controllo di tutti gli impianti di depurazione e scarico degli insediamenti produttivi e la gestione del servizio di manutenzione;
2. gli adempimenti nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi, con particolare riferimento a quelli relativi agli imballaggi e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
3. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ivi comprese le emissioni di fumi;
4. la gestione degli scarichi idrici;
5. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti nelle matrici ambientali (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione;
6. la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo e la prevenzione degli incidenti rilevanti;
7. l'adozione, tramite iscrizione, del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, cosiddetto SISTRI.

La gestione ambientale all'interno della Società è caratterizzata, inoltre, da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi, nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione della Società al rischio collegato alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale 1.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i "**Destinatari**") sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, una Attività a rischio reato.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, il Codice Etico (Principi Guida & Codice di Condotta e Comportamento) e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- i Destinatari siano sensibilizzate sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare ai Procuratori con poteri in materia di tutela dell'ambiente degli stabilimenti di Novedrate e Pisticci della Società il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Preposto eventuali anomalie riscontrate nel documento;

- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità al Preposto (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata, la verifica dei valori di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge.

E. IL SISTEMA AMBIENTALE ED I CONTROLLI IN ESSERE PRESSO LA SOCIETÀ

La Società ha conformato il proprio Modello ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, attuando una adeguata separazione delle funzioni e provvedendo, altresì, a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

L'orientamento verso lo sviluppo organizzativo ha portato la Società ad adottare, all'interno degli stabilimenti di Novedrate e Pisticci, un sistema certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 :2004 che provvede a disciplinare le procedure aziendali in atto secondo i principi della separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

F. I RESPONSABILI E I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

I Procuratori con poteri in materia di tutela dell'ambiente degli stabilimenti di Novedrate e Pisticci della Società sono formalmente investiti della funzione di Responsabili Interni per le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (il/i "**Responsabile/i Interno/i**") nell'ambito della presente Parte Speciale.

I Responsabili Interni:

- A. divengono i soggetti referenti delle Attività a rischio reato;
- B. devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Attività a rischio reato, le attività più rilevanti e, in particolare:
 - eventuali deviazioni da parte dei Destinatari dalle procedure in materia ambientale;
 - l'esito degli audit ambientali svolti (interni e/o esterni);
 - il rilascio, il rinnovo o il mancato ottenimento di autorizzazioni o certificazioni ambientali;
 - l'esito di eventuali ispezioni svolte dalle autorità competenti (ASL, ARPA, ecc.);
 - gli accadimenti e/o gli eventi in materia ambientale che potrebbero, anche solo potenzialmente, generare una responsabilità, di qualsivoglia tipo, in capo alla Società;
 - le modifiche significative nel sistema di gestione ambientale, nei presidi e/o nei controlli;

- l'insorgenza di nuove attività che possono costituire un'Attività a rischio reato, laddove non elencata nei paragrafi precedenti;
- le criticità emerse nel sistema di gestione ambientale.

G. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente o consulente della Società;
- indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Socio Accomandatario, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali con cadenza semestrale al Socio Accomandatario, ciò sia alla luce del Regolamento dell'OdV sia di quanto contemplato nella parte generale del Modello.